

Onore, vita, giustizia: groviglio di valori e magistero penale in Italia intorno al duello tra Otto e Novecento

Marco Paolo Geri

Se si vuole prendere in considerazione il momento nel quale i comportamenti riconducibili alla pratica del duello vennero con decisione considerati illeciti e, dunque, furono sanzionati penalmente dall'istituzione politica¹, si può senz'altro dire che, in linea con quanto di avverso al duello era maturato nell'ambito del movimento illuminista², è nel XIX secolo che il duello diviene a pieno un problema del magistero penale. Dentro questa logica, l'obiettivo delle pagine che seguiranno è quello di compiere una incursione nei testi normativi approvati a partire dall'ultimo decennio del XVIII³, per cercar di chiarire ulteriormente⁴ oltre che le realtà nelle quali il fenomeno duello venne

¹ Pur limitando al minimo, nel rispetto dello spazio assegnato dai curatori, i rimandi bibliografici, non si può evitare di ricordare per quanto riguarda gli aspetti giuridici del duello in età medievale e moderna: MARCO CAVINA, *Il duello giudiziario per punto d'onore: genesi, apogeo e crisi nell'elaborazione dottrinale italiana (sec. XIV-XVI)*, Torino, Giappichelli, 2003; *Duelli, faide e rappacificazioni: elaborazioni culturali, esperienze storiche. Atti del seminario di studi storici e giuridici*, a cura di Marco Cavina, Milano, Giuffrè, 2001; DAMIGELA HOXHA, *Dialogando di duello, pace e giustizia al tramonto del Rinascimento. Del Duello (1573) di Giovanni Vendramini*, Bologna, BUP, 2019; MARCO CAVINA, *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Roma-Bari, Laterza, 2005.

² Remava contro la pratica del duello il suo retroterra legato a una società cetuale che non poteva essere gradito a coloro che promuovevano i modelli individualistici borghesi: VICTOR G. KIERNAN, *Il duello. Onore e aristocrazia nella storia europea*, Venezia, Marsilio, 1991, pp. 210-234; STEVEN HUGHES, *Uomini d'acciaio: il duello nell'Italia moderna*, in *Criminalità, giustizia penale e ordine pubblico nell'Europa Moderna*, a cura di Luigi Cajani, Milano, Unicopli, 1997; MARCO CAVINA, *Il sangue dell'onore*, cit., pp. 206-225.

³ Una interessante rassegna di testi, che fanno da corredo a una ricerca sugli aspetti giuridici del duello, è ora disponibile in ANITA FRUGIELE, *Il duello nei codici penali italiani pre e post-unitari*, Torino, Giappichelli, 2023. Su molti dei testi codicistici che verranno citati nelle prossime pagine risultano fondamentali gli studi a essi dedicati presenti nei volumi di edizione in anastatica citati nelle note che seguiranno e i saggi presenti in *I codici preunitari e il Codice Zanardelli. Diritto penale dell'Ottocento*, a cura di Sergio Vinciguerra, Padova, Cedam, 1993.

⁴ Un primo significativo intervento fu compiuto da MARIO DA PASSANO, DANIELA FOZZI, «Uno scabroso argomento»: *il duello nella codificazione penale italiana (1786-1889)*, in «Acta Histriac», 8, 2000, pp. 243-304.

sanzionato, anche la collocazione di questo illecito nel complessivo piano di repressione penale e dunque il trattamento classificatorio che esso ricevette nei vari testi codicistici⁵.

L'indagine, però, deve partire da un silenzio. Nella Francia della *Révolution* e dell'epoca napoleonica, vera «terra dei duelli»⁶, sia il *code* del 1791, sia il più granitico *Code* napoleonico del 1810 (che stette in vigore in tutti i territori dell'Impero per alcuni anni e salvo pochissime eccezioni) tacciono. Il fenomeno *duello* in sé non è sanzionato penalmente, non esiste nell'ordinamento penale francese un illecito dai confini comunque delimitati che sanziona la sfida nel suo complesso. Lo sono, invece, alla stregua del diritto penale comune e senza che questo abbia legami con l'aver proposto, accettato, tenuto una sfida, le eventuali conseguenze che possono derivare dal duello (lesioni, omicidio e così via)⁷. Insomma, la pratica del duello come altre situazioni (ubriachezza, gioco, dissolutezza), poteva essere occasione di commissione di illeciti, ma in sé non era illecita. Sulla stessa linea delle scelte francesi si mostrano i due testi legislativi promulgati nei domini Baciocchi tra il 1807 e il 1808: Lucca⁸ e Piombino⁹. Entrambi i testi tacciono sul duello e dunque, riconducono, passivamente l'eventuale sanzionabilità delle conseguenze della sfida alle norme generali riguardanti lesioni e uccisioni. Un diverso orientamento fu preso, invece, in una delle esperienze repubblicane di fine secolo, quella della municipalità di Verona. La legislazione veronese approvata nel 1797¹⁰ tratta di alcuni reati in un serie di capitoli che si susseguono senza organizzazione. Tra questi compare anche il duello (capitolo XII), del quale si critica illuministicamente la «male intesa, e falsa idea di onore», promuovendo l'esigenza di «acquietarsi alla disposizione di legge, e portare in argomento d'ingiurie, alla Giustizia i [...] reclami se [si] intende che riparati siano». Al di là della scelta di sanzionare il fenomeno duello, colpisce nonostante l'assenza di struttura classificatoria nel testo il valore a protezione del quale il capitolo dedicato al duello è posto: la funzione giudiziaria pubblica come unico strumento di soluzione delle controversie. Si tratta di scelte che a Milano, grosso modo nello stesso periodo, non trovano riscontro. Quando nel Regno d'Italia si progettò un Codice penale con la convinzione di poterlo mettere in vigore (convinzio-

⁵ La ricerca, insomma, è limitata, per dirla con Marco Cavina (*Il sangue dell'onore*, cit., pp. 279-282) al «duello del Codice penale». E lo è limitando l'investigazione ai dati normativi, nella consapevolezza che anche solo limitatamente agli aspetti giuridici (se un fenomeno come il duello può essere davvero analizzato solo tagliando per così dire la fetta del giuridico) le pagine che seguiranno non trattano delle riflessioni dei giuristi e del diritto vivo dei tribunali di qualunque livello.

⁶ MARCO CAVINA, *Il sangue dell'onore*, cit., p. 267.

⁷ MARIO DA PASSANO, DANIELA FOZZI, «*Uno scabroso argomento*», cit., pp. 249-250.

⁸ Consultabile in *Codice penale per il Principato di Lucca (1807)*, Ristampa anastatica a cura di Sergio Vinciguerra, Padova, Cedam, 2000, pp. 1-84 dell'edizione.

⁹ Consultabile in *Codice penale per il Principato di Piombino (1808)*, Ristampa anastatica a cura di Sergio Vinciguerra, Padova, Cedam, 2001, pp. 38-116 dell'edizione.

¹⁰ *Il Codice penale veronese (1797)*, Ristampa anastatica a cura di Sergio Vinciguerra, Padova, Cedam, 1995, pp. 203-204 del testo edito.

ne poi fiaccata da quello che è stato ben a ragione individuato come imperialismo giuridico napoleonico¹¹), si ritenne di sanzionare la sfida a duello e l'illecito relativo fu collocato tra i «delitti contro la vita, e l'integrità del corpo»¹². Si deve, però, precisare che il progetto sanzionava anche il caso di duello che si fosse concluso senza conseguenze, senza, cioè, lesioni alla vita o all'integrità del corpo¹³. Questo tipo di scelta mal si coordinava con il quadro classificatorio e, qui come altrove, faceva emergere la natura plurioffensiva del profilo criminoso duello. Di questa sorta di sgrammaticatura, del resto, si avvidero anche alcune corti giudiziarie del Regno tra quelle alle quali il progetto fu sottoposto. In particolare, il *Regio Procuratore nel Dipartimento del Basso Po* (Ferrara) rilevò che la collocazione sistematica non gli appariva corretta, perché, pur meritando il duello di esser sanzionato, esso doveva essere pensato come un illecito realizzato quale

usurpazione di quel diritto che compete alla sola Autorità suprema; giacché i duellanti vogliono farsi la giustizia da sé, come se per loro non vi fosse né Principe, né legge¹⁴.

La scelta di sanzionare il duello era invece normale nei domini austriaci (e forse per questo a Milano si andò controcorrente rispetto alla Francia). Il testo legislativo che fu posto in vigore a partire dal 1816 nel Lombardo-Veneto, il *Codice penale universale dell'Impero austriaco* del 1803, infatti, in continuità con la precedente normativa voluta da Giuseppe II nel 1787, sanzionava il fenomeno duello e tutti coloro che a vario titolo vi avessero partecipato¹⁵. A differenza del codice giuseppino, il testo del 1803 presenta gli illeciti non organizzati in categorie classificatorie che siano capaci di esprimere in linea generale il valore/interesse tutelato nei vari capitoli. Il § 50 del capo VI, però, prima dei capi successivi che trattano dei singoli illeciti penali, trattando della «diversa qualità de' delitti», imposta in progressione dei crimini discendente che muove dall'«alto tradimento, o altre azioni che turbano la pubblica tranquillità», per finire con la «calunnia»¹⁶. Il duello è collocato nella quattordicesima classe, dopo il «ferimento e le altre lesioni corporali» e prima dell'«appiccato

¹¹ ADRIANO CAVANNA, *Codificazione del diritto italiano e imperialismo giuridico francese nella Milano napoleonica: Giuseppe Luosi e il diritto penale*, ora in *Scritti (1968-2002)*, II, Napoli, Jovene, 2007, pp. 833-927.

¹² *Collezione dei Travagli sul Codice penale pel Regno d'Italia*, I, Brescia, Bettoni, 1807, pp. 130-131, artt. 466-471.

¹³ Ivi, art. 469, p. 131.

¹⁴ *Collezione dei Travagli sul Codice penale del Regno d'Italia*, II, Brescia, Bettoni, 1807, pp. 185-186.

¹⁵ L'ho consultato in *Codice penale universale austriaco (1803)*, Ristampa anastatica a cura di Sergio Vinciguerra, Padova, Cedam, 1997.

¹⁶ Ivi, § 50, capo VI, pp. 22-23. Per «calunnia» s'intende propriamente il comportamento di chi «per un delitto inventato denuncia qualcuno alla magistratura, o in tal modo lo incolpa, che la sua imputazione possa servir di motivo ad intraprendere la regolare inquisizione, od almeno a far indagini contro l'imputato» (ivi, § 188, pp. 60-61).

incendio»¹⁷. Nel codice giuseppino il duello era collocato nel capitolo quarto tra i «*delitti che hanno immediata relazione alla vita umana e alla sicurezza corporale*»¹⁸, subito dopo l'«omicidio» e l'«assassinio». Insomma, lo si era pensato come un delitto omologo all'omicidio e alle lesioni, previsto dall'ordinamento giuridico a tutela dell'integrità della persona¹⁹. Se fosse possibile compiere una sorta di combinato disposto dei due codici, potremmo allora legare l'illecito duello del codice austriaco del 1803 a ciò che viene prima (procurato aborto, esposizione di infante, lesioni corporali) e non a ciò che sta dopo (appiccato incendio), qualificandolo come un illecito posto a presidio della «vita umana» e della «sicurezza corporale». Il tutto a patto di non dimenticare che la sanzione specifica è per chi «sfida qualcuno» e per chi «si presenta alla pugna», dato che questi comportamenti sono sanzionati anche senza produrre ulteriori conseguenze, per le quali invece sono previste ulteriori sanzioni specifiche²⁰.

Sempre negli anni francesi, si devono registrare le soluzioni introdotte dalla legislazione per il Regno di Napoli da Giuseppe Bonaparte nel 1808. In questo caso si nota un approccio orientato a sfruttare la molteplicità delle ipotesi di uccisione che il diritto comune aveva parcellizzato. La *Legge sui delitti e sulle pene*, infatti, contempla in chiave sanzionatoria il duello, ma lo lega alle conseguenze che può provocare e in particolare all'uccisione di persona, considerandolo, dunque, alla stregua di un omicidio qualificato: uccisione di uomo realizzata in un contesto che meritava un particolare livello di rimprovero²¹. Dunque, una normativa che non si silenzia di fronte al fenomeno duello, che sceglieva di contemplarlo nel contesto della repressione penale, ma lo faceva rinunciando alla previsione di un illecito autonomo, conservandolo

¹⁷ Ivi, parte I (*Dei delitti*), Sezione I (*Dei delitti e delle pene*), capo xx (*Del Duello*), §§ 140-146, pp. 48-49.

¹⁸ Cito dalla versione italiana: *Codice generale sopra i delitti e le pene*, 1787, §§ 105-111, pp. 39-41.

¹⁹ Sempre in area continentale il *Codice penale della Repubblica e Cantone del Ticino* del 1816 compie la stessa scelta e, proponendo categorie classificatorie che organizzano il testo, colloca i comportamenti afferenti al fenomeno del duello tra i «Delitti contro i particolari» e nello specifico tra i «delitti contro la libertà personale» (*Codice penale della Repubblica e Cantone del Ticino, 1816*), Ristampa anastatica a cura di Sergio Vinciguerra, Padova, Cedam, 2006, titolo II, §§ 302-304, pp. 129-130). Ma dentro il testo emergono tutte le difficoltà già evidenziate: il provocatore a duello è sanzionato solo se dalla sfida derivano conseguenze lesive personali o l'omicidio. Ma se «l'offesa o l'ingiuria per parte del provocato sia stata grave, pubblica e lesiva enormemente l'onore» si commina una sanzione differente. Ancora, l'onore rileva in negativo per sanzionare colui che avrà «con false idee d'onore o in altro modo eccitate le parti a duello» (ivi, § 304, pp. 129-130).

²⁰ *Codice penale universale austriaco (1803)*, Ristampa anastatica, cit., §§ 142-144, p. 48. Il codice del 1803, per inciso, come altri, va in direzione opposta alla sanzione delle conseguenze del duello in chiave più mite: basta porre a paragone la sanzione comminata per i *ferimenti e lesioni corporali* scaturite dal duello e quelle di diritto comune («carcere duro» da 5 a 10 anni, § 142, *versus* la stessa pena da 6 mesi a un anno e da uno a cinque anni per le ipotesi aggravate prevista per le lesioni dal diritto comune).

²¹ *Legge sui delitti e sulle pene*, in *Le Leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli (1808)*, Ristampa anastatica a cura di Sergio Vinciguerra, Padova, Cedam, 1998 (Titolo I, *Delitti contro gli individui*, Sezione I, *Degli omicidi*, § omicidi qualificati, art. 198, p. 361 dell'edizione).

dentro una griglia classificatoria simile a quella asburgica e contemplandolo come ipotesi di *qualificazione* dell'omicidio: «l'omicidio, intervenuto nel duello», indica l'art. 198 al suo inizio.

Se scolliniamo l'epoca napoleonica e volgiamo lo sguardo al Regno delle Due Sicilie possiamo verificare quali furono le scelte del primo dei codici penali approvati dai regni restaurati della penisola. Si tratta di un codice modellato per molti aspetti, anche se con un calco non fedelissimo, sul Codice penale francese e, quindi, non si resta stupiti se non si rinviene nessun tipo di sanzione specifica per il duello, nemmeno nelle forme introdotte da Giuseppe Bonaparte nel 1808²².

In altre realtà italiane della Restaurazione, invece, si registra la scelta di sanzionare in maniera specifica la sfida a duello e la sua collocazione alla stregua delle scelte austriache. Il *Codice penale per gli Stati di Parma Piacenza e Guastalla* del 1820²³ sanziona il duello e lo pone a livello di griglia classificatoria entro i «crimini e delitti contro i privati» e nello specifico tra i «delitti contro le persone». Ma anche in questo caso l'art. 358 sanziona chi «provoca alcuno a combattere» e «chi si presenta alla pugna» e il successivo art. 364 la «disfida che non ha avuto luogo» e quella «non accettata». Insomma, anche in questo caso si nota almeno una sorta di anticipazione di tutela rispetto al diritto dei privati che il magistero penale tutela.

La stessa disciplina è prevista nel *Regolamento sui delitti e sulle pene* dello Stato pontificio risalente al 1832²⁴: sanzione dell'omicidio realizzato in duello, sanzione comminata sia per la «disfida» senza conseguenze («seguita da combattimento») che per quella non accettata. La collocazione del duello sta in un titolo a parte, il xx, dopo il titolo direttamente riguardante gli «omicidi» e prima di quello relativo alla «esposizione degli infanti». Preparando il Regolamento emerse tutta la sgrammaticatura di collocazioni classificatorie del genere. Mario Da Passano e Daniela Fozzi hanno messo in luce, infatti, come nel progetto iniziale del 1828, rimasto manoscritto, si rilevasse tra l'altro che «il duello deriva d'ordinario dal sentimento d'ingiuria, o vera, o immaginaria, che muove l'offeso alla collera, ed alla *vendetta per farsi ragione da sé, invece d'implorare l'autorità dei magistrati*, onde riparare l'offesa» e si specificava che «violando perciò i duellanti più diritti» la pena doveva essere più grave. Si era percepito che qualcosa nell'inquadramento del duello non andava, ma si reagiva solo con l'inasprimento sanzionatorio.

²² Si tornò, però, verso la legislazione del 1808, quando una riforma del 1838 dispose sanzioni più gravi di quelle generali per le lesioni, ferite e per l'omicidio verificatesi durante la sfida a duello (MARIO DA PASSANO, DANIELA FOZZI, *Uno «scabroso argomento»*, cit., p. 254).

²³ *Codice penale per gli stati di Parma, Piacenza ecc. ecc...* ristampato con note e con un indice per materie, Parma, Dalla Reale Tipografia, 1850, parte II, *Crimini e delitti contro i privati*, Titolo I, *Crimini e delitti contro le persone*, capo V, *Del Duello*, artt. 358-365, pp. 156-158.

²⁴ *I Regolamenti penali di Papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio* (1832), Ristampa anastatica a cura di Sergio Vinciguerra, Cedam, Padova, 2000 (Regolamento sui delitti e sulle pene), p. 113, artt. 296-304.

Sostanziale identità di disciplina si registra nel codice per il Ducato di Modena²⁵, promulgato nel 1855, che contiene grosso modo una normativa per il duello identica a quella del vecchio *Codice di Leggi e Costituzioni* del 1771. Solo se ne deve mettere in luce la «assenza di ogni distinzione basata sulla qualità del bene offeso», come ha evidenziato Elio Tavilla²⁶, e dunque in linea generale l'impossibilità di valutare le questioni di collocazione sistematica. A meno che non si voglia forzare la mano al legislatore stesso e osservare che il duello, disciplinato al titolo XIX²⁷, sta tra i «Delitti relativi ai pubblici incanti» e la «Rottura dei sigilli, delle sottrazioni nei luoghi di pubblico deposito, e dei guasti nei pubblici monumenti»²⁸. Reati non certi relativi ai privati, alla loro integrità e alla tutela della persona.

Frutto di una lunga elaborazione che prese le mosse con la costituzione di una commissione nel 1815 (e dopo varie battute d'arresto e progetti non condotti in porto), due anni prima era stato emanato il *Codice penale pel Granducato della Toscana*. Come è noto la stesura definitiva attinse dal materiale prodotto dalla tradizione giuridica forense toscana, ma guardò anche all'estero e in particolare al Codice penale di un piccolo dominio: il Granducato del Baden (1845)²⁹, che assieme ad altri scritti era stato anche tradotto in Toscana³⁰. Il codice del Baden, per inciso, presenta una progressione ascendente, partendo dai delitti qualificabili come commessi «contro i privati» (omicidio, lesioni corporali ecc.) e contempla, però, senza che vi siano macrocategorie classificatorie, il duello ben lontano da questi profili illeciti, insieme a comportamenti che potrebbero orientarne una qualifica diversa da quella di illecito posto a presidio della l'integrità personale. Il titolo XX dedicato al duello sta prima di quello nel quale ci si occupa «della falsa incolpazione, della calunnia, e dell'ingiuria»³¹ ed è seguito da un titolo riguardante la «violenza in femmina»³². Manca nel codice un inquadramento generale sulla base del bene offeso, però si deve sottolineare che il duello è sanzionato in quanto tale con la specifica

²⁵ Mario da Passano e Daniela Fozzi hanno documentato come proprio intorno al duello vi fu l'intervento alla Napoléon del Duca, attento soprattutto al codice austriaco del 1852: MARIO DA PASSANO, DANIELA FOZZI, «Uno scabroso argomento», cit., pp. 258-259.

²⁶ ELIO TAVILLA, *Il diritto penale estense codificato: aspetti sistematici e sostanziali*, in *Codice criminale per gli Stati Estensi (1855)*, Ristampa anastatica a cura di Sergio Vinciguerra, Padova, Cedam, 2002, p. xli.

²⁷ Dove si sanziona sia il caso della semplice presentazione «alla pugna» (art. 251), sia quello della sfida che abbia avuto luogo ma «niuna delle parti ne rimase offesa» (art. 252).

²⁸ *Codice criminale per gli Stati Estensi (1855)*, cit., tit. XIX, p. 59.

²⁹ MARIO DA PASSANO, *La formazione del Codice penale toscano*, in *Codice penale pel Gran Ducato di Toscana (1853)*, Ristampa anastatica a cura di Sergio Vinciguerra, Padova, Cedam, 1995, pp. VII-CXXVI.

³⁰ *Codice penale del Granducato del Baden pubblicato il 6 marzo 1845*, in *Scritti germanici di diritto criminale*, IV, Livorno, Andrea Nanni editore, 1847, pp. 142-345.

³¹ Ivi, §§ 284-325, pp. 219-229.

³² Ivi, §§ 335-338, pp. 232-234.

dell'avvenuta consumazione³³ e del tentativo³⁴, ma, soprattutto, cosa che i compilatori del codice toscano ignorarono, dedica spazio a un illecito commesso durante la sfida che dà rilevanza a regole estranee all'ordinamento positivo: «Violazione delle regole del combattimento»³⁵. In presenza di tali violazioni, dice il codice, sia nel caso che la violazione sia compiuta da uno dei due sfidanti, sia, che sia stata realizzata da un secondo, e si verifica l'uccisione di un uomo o il suo ferimento, il fatto si configura ed è punito come omicidio, o come lesione personale³⁶. Segno che chi aveva ragionato sul duello, lo aveva fatto pensando a qualcosa di differente dalla tutela della semplice integrità personale.

Il codice toscano³⁷ recupera da quello del Baden la correttezza di presentare il reato consumato e tentato, ma delle questioni inerenti alle regole della sfida fa solo un fugace accenno nell'art. 346, quando dà rilevanza penale alla «frode, architettata prima del combattimento» e al «vantaggio disleale» provocato³⁸. In questo caso, conformemente alla collocazione dell'illecito, la violazione è sanzionata come «omicidio premeditato» o «lesione personale premeditata»³⁹. Conformemente, perché il duello nel codice sta tra i delitti «contro le persone» (titolo VII) e in particolare, entro questo titolo, tra quelli «contro la vita, e contro l'integrità personale (capo IV, Sezione I), preceduto dall'omicidio, dall'infanticidio, dal procurato aborto e dalle lesioni personali e da un capo III dedicato all'omicidio e alle lesioni realizzati «per eccesso di difesa»⁴⁰. Anzi, fino agli ultimi passaggi nelle carte progettuali si trova un capo IV che non parla di «disfida a duello» come nell'art. 340, bensì di «omicidio commesso in duello»⁴¹.

Nei domini del Re di Sardegna il codice albertino del 1839 si sostituì alle *Leggi e Costituzioni* del 1770 e alle *Leggi civili e criminali del Regno di Sardegna*

³³ Ivi, § 327: «subito che una delle due parti ha fatto uso contro l'altra delle armi destinate al combattimento».

³⁴ Ivi, § 328: «se le parti furono impedito di eseguire il duello, dopo che si erano già ritrovate nel luogo destinato al combattimento».

³⁵ Meglio, nel testo dei §§ 330-331, «delle regole invase, o specialmente concertate» (ivi, pp. 230-231).

³⁶ Ivi, § 330: «questi si punisce secondo le norme generali, che governano il delitto di omicidio, o di lesione corporale».

³⁷ *Codice penale pel Granducato di Toscana (1853)*, cit., artt. 340-351, pp. 117-119.

³⁸ Per la verità il richiamo a tali questioni in maniera espressa sparisce solo all'ultimo: MARIO DA PASSANO, *La codificazione penale nel Granducato di Toscana*, cit., p. CXIV («violando nel calore del combattimento le regole comunemente accettate, o specialmente convenute» recita il progetto della commissione incaricata e i passaggi in *Consiglio di Stato* e nel *Consiglio dei ministri* non modificarono alcunché).

³⁹ Ivi, art. 346, pp. 117-118.

⁴⁰ Alcuni appunti tratti dai vari progetti predisposti prima di quello definitivo, che confermano solo l'esigenza di una sanzionabilità autonoma, sono disponibili in MARIO DA PASSANO, DANIELA FOZZI, «Uno scabroso argomento», cit., pp. 256-257.

⁴¹ Lo documenta MARIO DA PASSANO, *La codificazione penale nel Granducato di Toscana*, cit., p. CXIV.

del 1829 destinate a reggere il diritto dell'isola (il c.d. codice feliciano)⁴². Al codice Albertino succederà la rivisitazione fatta sotto il governo Rattazzi e in forza di poteri speciali di guerra nel 1859. Il Codice penale del 1839⁴³, pur guardando all'esperienza francese, non rinuncia a sanzionare il duello e lo fa inserendo l'illecito nel titolo X (*reati contro le persone e la proprietà*), come sezione VIII del capo I (*reati contro le persone*). Vent'anni dopo, delle modifiche apportate non fece parte il mutamento dell'articolato classificatorio⁴⁴.

Sappiamo che l'unificazione normativa in campo penalistico si realizzò nel Regno d'Italia solo nel 1889 con la promulgazione e, l'anno successivo, l'entrata in vigore del Codice Zanardelli. Il risultato dei vari tentativi di giungere al risultato che negli altri ambiti fu definitivamente realizzato nel 1865 produsse il vigore di tre testi normativi nei territori del Regno: il codice sardo del 1859, il Codice penale toscano del 1853 nei soli territori dell'ex-Granducato e il già citato codice sardo massicciamente modificato per le province meridionali⁴⁵. Tali modifiche, però, non riguardarono né l'articolato generale, né le norme sul duello e, al di là dei mutamenti di legislazione dipendenti dall'avvento di una nuova realtà politica (che si verificarono anche negli anni successivi al momento dell'annessione del Veneto e Roma), il Regno d'Italia visse i suoi primi decenni con una disciplina penalistica del duello duplice, ma orientata in ordine ai valori tutelati alla stessa maniera. Qualcosa, però, bolliva in pentola da tempo. A parte le increspature che abbiamo segnalato, la normativa si mostrava sostanzialmente concorde nell'adottare soluzioni che per gli studiosi del diritto non erano appaganti. Non è questa la sede, come precisato in parenza, per trattarne, se non per ricordare la puntualizzazione di Giuseppe Puccioni, giudice da lungo tempo nelle varie magistrature toscane e, ai tempi del codice del 1853, sedente in Cassazione:

Il nostro codice ha posto questo delitto fra quei che sono contrari alla vita, ed alla integrità personale. I migliori scrittori lo collocano fra quei che ostano alla pubblica giustizia: ed infatti contiene uno dei modi che tendono a sostituire alla giustizia sociale la violenza privata⁴⁶.

Le istanze dei «migliori scrittori» furono ascoltate durante i trent'anni di preparazione del Codice penale del Regno, o rimasero proposte scientifiche,

⁴² Qualche nota sul contenuto di questi due testi in MARIO DA PASSANO, DANIELA FOZZI, «Uno scabroso argomento», cit., pp. 259-260.

⁴³ *Codice penale per gli stati di Sua Maestà il Re di Sardegna (1839)*, Ristampa anastatica a cura di Sergio Vinciguerra, Padova, Cedam, 1993, §§ 632-642, pp. 188-191.

⁴⁴ Cfr. *Il Codice penale per gli stati del Re di Sardegna e per l'Italia unita (1859)*, Ristampa anastatica a cura di Sergio Vinciguerra, Padova, Cedam, 2008, artt. 588-595, pp. 177-179 (dell'edizione anastatica).

⁴⁵ MARCO NICOLA MILETTI, «Piemontesizzare le contrade italiane». *L'adeguamento del Codice penale sardo alle province meridionali*, ivi, pp. CV-CXXXIII.

⁴⁶ GIUSEPPE PUCCIONI, *Il Codice penale toscano illustrato sulla scorte delle fonti del diritto e della giurisprudenza*, vol. IV, Pistoia, Tipografia Cino, 1857, p. 566.

tutto sommato, come lo erano state nei decenni precedenti? Orientarsi nel *mare magnum* di opinioni (che andavano dalla depenalizzazione, alla considerazione come «rimasuglio di barbarie» e come «piaga cancrenosa»⁴⁷, per far tappa anche verso una sua considerazione come mezzo di rafforzamento dello spirito nazionale) manifestate dai giuristi presenti nei vari momenti parlamentari e nei molteplici progetti predisposti non è agevole. Anche la collocazione sistematica fu oggetto di dibattito, determinato evidentemente dal non appagamento verso le soluzioni legislative vigenti. Ben presto però fu evidente che il fenomeno duello non poteva che essere inquadrato come plurioffensivo: contenente un «doppio attentato all'autorità della legge e all'integrità personale»⁴⁸. In Senato si scomodò addirittura la «tranquillità pubblica» oltre che il «disprezzo della legge» e la «protesta contro l'organizzazione sociale»⁴⁹. Ma fu solo alla fine degli anni Settanta che l'adesione all'orientamento proposto dai due codici in vigore venne meno e si cominciò a parlare del duello come di un reato «contro l'amministrazione della giustizia». Indipendentemente dalle lesioni o dall'uccisione provocata, l'idea della sanzionabilità della semplice sfida prendeva corpo non in chiave di anticipazione di tutela o di tentativo di reato, ma come lesione specifica a un altro bene protetto non più individuale. Ma la questione della collocazione restò dibattuta proprio per la intrinseca plurioffensività del profilo illecito, rinfocolata anche alla luce della diffusione in Italia di testi legislativi esteri, come il codice dell'Impero germanico del 1871, che si attesta su posizioni, potremmo dire, tradizionali⁵⁰. Anche lo stesso Zanardelli, del resto, compì un percorso di maturazione che lo vide nel primo progetto del 1883 collocare il duello tra i reati contro la persona⁵¹, mentre nel secondo del 1887, quello che sfocerà nel codice del 1889, proporre e difendere la scelta della considerazione del duello come un illecito contro l'amministrazione della giustizia. La scelta era già maturata un anno dopo il primo progetto Zanardelli. Nel Progetto Savelli del 1884, infatti, si nota la nuova collocazione suffragata dall'idea che il carattere prevalente del duello era quello di «disconoscere la pubblica autorità, di surrogarsi alla medesima, in una parola di farsi ragione da sé»⁵². Nella *Relazione* al suo secondo progetto⁵³,

⁴⁷ MARIO DA PASSANO, DANIELA FOZZI, «*Uno scabroso argomento*», cit., pp. 265-269.

⁴⁸ Sono parole già presenti nella relazione al Progetto Vigliani del 1874: GIULIO CRIVELLARI, *Il duello nella dottrina e nella giurisprudenza. Studio sui progetti del nuovo Codice penale sul diritto positivo patrio e di legislazione comparata*, Torino, Unione tipografica editrice, 1884, p. 127 (il secondo degli attentati era peraltro giudicato attenuato dalla presenza del consenso delle parti implicito nella sfida e sua accettazione).

⁴⁹ MARIO DA PASSANO, DANIELA FOZZI, «*Uno scabroso argomento*», cit., p. 270.

⁵⁰ *Codice penale dello Impero germanico tradotto dai dottori Gismondo Gualtierotti Morelli e Demetrio Feroci, aggiuntovi un ragionamento critico e note dei professori Pietro Ellero e Francesco Carrara*, Roma, Torino, Firenze, Fratelli Bocca, 1874, pp. 61-63, §§ 201-210.

⁵¹ GIULIO CRIVELLARI, *Il duello nella dottrina e nella giurisprudenza*, cit., p. 200.

⁵² Ivi, p. 205

⁵³ MARIO DA PASSANO, DANIELA FOZZI, «*Uno scabroso argomento*», cit., p. 271; MARCO CAVINA, *Il sangue dell'onore*, cit., p. 273.

Zanardelli sostenne senza esitazioni la volontà di incriminare il duello «indipendentemente dalle conseguenze che ne possono derivare». Era questa la presa di atto della rilevanza in punto di valore tutelato delle scelte ormai mature: nel momento in cui si incriminava il duello in maniera da ignorare in partenza le conseguenze che esso poteva provocare nei due sfidanti, non si poteva poi che pensare a un reato differente da quello di aggressione all'integrità fisica della persona comunque denominata. A Partire dal progetto Savelli e dal secondo progetto Zanardelli (la seconda metà degli anni Ottanta del secolo, dunque) nessuno metterà più in dubbio la qualificazione sistematica dell'illecito duello e si giungerà, così, alla formulazione degli articoli 237-245, rappresentanti il capo IX del titolo IV (*Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia*) del secondo libro del codice⁵⁴. Una collocazione a fianco dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 235-236), che esprimeva una comunanza di intenti repressivi incentrata sulla scelta di reprimere gli esercizi arbitrari delle proprie prerogative che ledevano il valore della funzione giustizia impartita dall'istituzione politica; ovvero, quanto da tempo proposto dai giuristi⁵⁵.

Il codice Zanardelli, come è ben noto, restò in vigore, riflessioni e progetti a parte, fino all'epoca della codificazione intrapresa dal regime fascista, fino al codice che ancora oggi è in vigore (anche per esso riflessioni e progetti di modifica a parte). Il codice Rocco del 1930, replicando l'inquadramento del precedente codice aveva sanzionato il duello contemplandolo tra i «delitti contro l'amministrazione della giustizia», in un capo terzo, in comune con lo esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392-393), dedicato nel complesso agli illeciti consistenti nella «tutela arbitraria delle proprie ragioni» (artt. 394-401)⁵⁶: collocazione dove è rimasto fino alla sua abrogazione nel 1999.

Dopo un decennio di vita del codice Rocco, uno stagionato penalista (era ordinario dal 1902), Guido Conti Sinibaldi, nell'annotare assieme ad Alfredo Jannitti Piromallo (all'epoca *Procuratore Generale di Corte d'appello*) un repertorio della giurisprudenza del primo decennio di applicazione del codice del 1930, mostrava sfiducia verso l'intervento del magistrato penale in tema di duello:

è facilmente prevedibile che sino a quando il costume non cambierà e non potrà giungersi a una *diversa concezione dell'onore* e della riparazione delle offese, seguiranno ad aversi duelli nonostante l'inasprimento delle pene⁵⁷.

⁵⁴ *Codice penale per il Regno d'Italia (1889)*, Ristampa anastatica a cura di Sergio Vinciguerra, Padova, Cedam, 2009, pp. 89-92.

⁵⁵ Per il caso particolare del duello dei militari: MARIO DA PASSANO, DANIELA FOZZI, «*Uno scabroso argomento*», cit., pp. 278-280.

⁵⁶ Sul duello nel codice Rocco: ARIANNA VISCONTI, *Reputazione, dignità, onore. Confini penalistici e prospettive politico-criminali*, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 179-185 (ma anche le pagine successive).

⁵⁷ UGO CONTI SINIBALDI, ALFREDO JANNITTI PIROMALLO, *Giurisprudenza dopo il codice Rocco*.

Non gli si sarebbe potuto dar torto ed è forse quello che nei decenni successivi è davvero successo. «L'assenza di materia del contendere, la desuetudine dei fatti criminosi, prima ancora che la disapplicazione delle norme», per usare le parole di Massimo Donini⁵⁸, hanno legittimato l'espunzione dalle fattispecie criminose. E se prima e dopo la sua depenalizzazione il duello non è scomparso⁵⁹, pur rimanendo, per così dire, «senza giurisprudenza», è indubbio che il punto d'onore che lo alimentava prime e dopo il codice Rocco non fu mai preso in considerazione come valore da tutelare. Vi furono fuori dalla penisola soluzioni che tesero a inquadrare il duello tra i «crimini che turbano l'ordine sociale o la pubblica quiete»⁶⁰ e anche scelte più «forti» di quelle fatte in Italia⁶¹, ma nel groviglio di valori tra vita e giustizia, nonostante sia corretto quanto è stato messo in luce in ordine a una sorta di riconoscimento dentro l'ordinamento statale di quello cavalleresco proprio a mezzo della sanzione penale⁶², l'onore restò soffocato.

RIASSUNTO

Il saggio avvia di nuovo le ricerche di ambito storico-giuridico sul duello nei secoli XIX e XX, investigando le scelte codicistiche, sia in riferimento alla sua punibilità, sia, per quanto riguarda la sua collocazione nella sistematica degli illeciti.

ABSTRACT

The paper once again launches historical-juridical research on dueling in the 19th and 20th centuries, investigating the code choices, both in reference to its punishability and with regard to its place in the systematic of offences.

Esposizione critica della giurisprudenza sul Codice penale nel primo decennio della sua attuazione, vol. II, t. I, Milano, Società Editrice Libreria, 1942, pp. 294-297.

⁵⁸ MASSIMO DONINI, *Anatomia dogmatica del duello. L'onore dal gentiluomo al colletto bianco*, in «L'indice penale», n.s., 3/2000, pp. 1057-1089.

⁵⁹ MARCO CAVINA, *Il sangue dell'onore*, cit., p. 288.

⁶⁰ Ivi, pp. 269-270.

⁶¹ Ricordo solo l'esempio del Codice penale per il Canton Ticino del 1873 che non solo non dava spazio al duello come reato autonomo, ma lo faceva anche scolorire quale occasione scriminante o circostanza attenuante: *Codice penale per il Canton Ticino (1873)*, Ristampa anastatica a cura di Sergio Vinciguerra, Padova, Cedam, 2011, § 322, p. 89: «La legge non riconosce scusa negli autori e complici di omicidio o di lesioni personali, commessi o tentati per causa di duello».

⁶² ARIANNA VISCONTI, *Reputazione, dignità, onore*, cit., p. 179.

